



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Prot.n. 2951 del 05/05/2020

ORDINANZA N°13

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di eseguire la pulitura dei terreni incolti;

RITENUTO che, nell'ambito del territorio comunale, debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano pericolo per la pubblica incolumità;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

ACCERTATO che tali circostanze, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali, e possono essere causa di incendi;

ATTESO che oltre che la pulizia dei terreni, è necessario procedere al taglio delle siepi e dei rami degli alberi in prossimità delle strade onde evitare di creare problemi alla circolazione stradale;

RITENUTO che sussistono, pertanto, i motivi di carattere igienico-sanitario e di sicurezza per la pubblica incolumità per l'adozione di misure atte a disporre ai proprietari di terreni di provvedere alla loro pulizia prima dell'inizio della stagione estiva;

VISTI gli artt. 29-30-31 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada) e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 del Regolamento di Polizia Municipale, approvato con delibera di C.C. n. 5 del 12/1/1996;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell' art. 50 del D.Lvo n. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 65 dell'O.R.EE.LL.;

ORDINA

ART. 1

Entro il termine perentorio del 15 giugno 2020:

1. I proprietari di aree agricole non coltivate e di aree urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con aree verdi annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali e/o artigianali con annesse aree verdi, dovranno provvedere ad effettuare a proprie spese e cura gli interventi di pulizia dei terreni invasi da sterpaglia e/o da vegetazione secca mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità. I detentori di serbatoi fissi di gasolio, gpl o di altro combustibile ad uso domestico e non, dovranno mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 5 metri, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
2. I proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale e che possono causare problemi di circolazione stradale o propagazione di incendi, nonché a realizzare nei terreni appositi viali parafulco per una fascia di metri 20 dalla strada.
3. Le superiori operazioni devono essere portate a termine nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020.

ART.2



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Nel periodo **dal 15 maggio al 15 ottobre 2020** è vietato nei campi, boschi e terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale usare

1. apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
2. usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville;
3. fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio;
4. lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
5. sostare il veicolo a caldo in prossimità da accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
6. bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
7. abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.

Nel periodo dal 15 ottobre 2020 al 15 giugno 2021, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti, alle seguenti condizioni:

1. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza ed è severamente vietato abbandonare l'area fino alla completa estinzione di focolai e braci;
2. l'operazione di combustione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento, ad almeno 200 metri dall'abitato, da edifici di terzi, strade, piantagioni, siepi, materiali infiammabili e zone boscate;
3. è vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali.

ART. 3

Gli Enti gestori della viabilità pubblica dovranno provvedere lungo le strade di rispettiva competenza alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.

ART.4

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423bis e 449 del codice penale, per le violazioni alla presente Ordinanza saranno comminate le seguenti sanzioni amministrative:

- per i trasgressori dei punti 1 e 2 dell'art. 1, sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto con l'art. 16 della legge n. 3/2003;
- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 168,00 ad € 67,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 a € 258,00, così come previsto dall'art. 40 c. 3 della L.r. n. 16/1996;
- in caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco nei periodi di rischio di incendio boschivo si applica la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 10.329,00 in conformità all'art. 10 c. 6 della L. n. 353/2000. ad €. 500,00. La Polizia Municipale è incaricata di far eseguire la presente Ordinanza.

DISPONE



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio on line e sulla Home page del sito istituzionale Comunale.

Copia della presente Ordinanza sia trasmessa:

1. alla Prefettura U.T.G. di Palermo: protocollo.prefpa@pec.interno.it
2. al Dipartimento Regionale di Protezione Civile:
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
3. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: com.palermo@cert.vigilfuoco.it
4. alla Città Metropolitana di Palermo:
protezionecivile@cert.cittametropolitana.pa.it
5. al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri:
tpa31461@pec.carabinieri.it
6. al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale:
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Dalla Residenza Municipale, 05/05/2020

IL SINDACO
F.to (Antonio Rini)